

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

La "**FONDAZIONE GIUSEPPE ORLANDO ETS**" denominata di seguito "Fondazione" è un ente avente personalità giuridica. Esso trae origine dal conferimento fatto dalla Confcommercio.

Articolo 2

La Fondazione può operare in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La Fondazione ha sede in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2 ed ha durata illimitata.

Articolo 4

La Fondazione, che non ha fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la sua attività nei settori di cui all'articolo 5, lett.a) d), i), u), v), w) del nuovo Codice del Terzo Settore.

In particolare essa opera nei settori dell'assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili ed ha per scopo:

- l'assistenza, in caso di gravi e particolari necessità, a favore delle vittime dell'usura o di altri fenomeni delinquenziali nonché a favore degli anziani, bambini e comunque delle persone che versano in condizioni di indigenza o disagio economico;
- la promozione di iniziative per la prevenzione del fenomeno dell'usura anche attraverso iniziative di informazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;

- la beneficenza attraverso attività assistenziali, educative, ricreative, culturali principalmente a favore di persone o famiglie particolarmente svantaggiate, in temporanea difficoltà o bisognose per motivi riconducibili a disagio socio – economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale. Tali iniziative potranno essere attivate anche con erogazioni economiche a favore di imprese a seguito di rilevanti eventi calamitosi;
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile;
- la formazione, l’aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche nel settore del terziario;
- la formazione sui temi inerenti l’oggetto sociale e per una migliore e moderna organizzazione dell’attività d’impresa;
- le iniziative di beneficenza, di sostegno, solidarietà e cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con organizzazioni e/o Comunità benefiche non aventi scopo di lucro nonché con paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei paesi in via di sviluppo, nello spirito dell’amicizia e della solidarietà che accomuna l’impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
- la tutela di interessi collettivi e generali attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, su temi inerenti l’oggetto sociale;
- l’incentivazione allo studio per i figli degli iscritti ai diversi livelli associativi di Confcommercio e/o Enti istituiti, promossi, partecipati o comunque ad essa aderenti attraverso l’assegnazione di apposite borse di studio in favore di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi

finalità analoghe, o comunque rientranti nel suo scopo, sia attraverso il loro finanziamento sia attraverso la partecipazione ad istituzioni e organizzazioni di coordinamento nazionale ed internazionale. Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, purché strumentali o comunque connessi al perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli Enti del Terzo Settore.

A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Articolo 5

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri ENTI aventi finalità analoghe, o comunque rientranti nel suo scopo, sia attraverso il loro finanziamento sia attraverso la partecipazione ad istituzioni e organizzazione di coordinamento nazionale ed internazionale. Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'Articolo 21 (ventuno) del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, purché strumentali o comunque connessi al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 6

La Fondazione potrà concedere la propria collaborazione tecnico-scientifica ad Enti ed Organismi pubblici e privati ad Organismi sindacali ed imprese, italiane e

straniere, per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al miglior raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Articolo 7

La Fondazione, inoltre, può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari **E RICHIEDERE A TERZI LASCITI, DONAZIONI E CONTRIBUTI SENZA CORRISPETTIVO**, necessari ed opportuni per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto.

Articolo 8

La Fondazione amministra il proprio patrimonio, definito al successivo Articolo 9 (nove), e ne cura la salvaguardia nel tempo.

TITOLO II

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possono pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici anche esteri, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio;

- dal valore delle partecipazioni e dei cespiti detenibili;
- dai fondi di riserva di qualsiasi specie;
- dagli avanzi di gestione non destinati ad attività erogativa.

Il patrimonio iniziale è di euro

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva;
 - gli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
 - i proventi di natura straordinaria;
 - gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.
- una parte de patrimonio, in una o più volte, complessivamente entro il limite di euro 50.000 (cinquantamila) e comunque in misura non superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio stesso nel caso in cui l'importo di quest'ultimo dovesse risultare superiore a quello del fondo di dotazione

Articolo 11

Una quota pari al 10% (dieci per cento) dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli eventuali accantonamenti a riserva legale, può essere destinata a fondi speciali per attività di sostegno alle imprese ed in particolare alla difesa degli imprenditori del comparto del terziario in relazione a fenomeni di estorsione, usura ed altre attività malavitose, nonché in caso di eventi calamitosi

Articolo 12

La Fondazione può contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni dirette e/o indirette, o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

In ogni caso, la Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% (venti per cento) del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 13

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Segretario Generale.

TITOLO IV

PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente è designato a tempo indeterminato dal Presidente della Confcommercio e può essere anche lo stesso Presidente della Confcommercio, e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti solo per gravissimi inadempimenti ai suoi doveri istituzionali. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Al Presidente fa capo l'impulso e il coordinamento dell'attività elaborativa, propositiva, esecutiva e di programmazione di tutti gli interventi della Fondazione.

Allo stesso, nell'ambito di quei poteri che ne fanno il garante della trasparenza dell'attività della Fondazione e del rispetto delle sue finalità, è demandato di vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni e verificare che la gestione sia qualitativamente tale da generare continuità di risultati, e che sia ispirata alla tutela delle risorse e del patrimonio.

Articolo 16

Compete al Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, individuare le politiche della Fondazione, le linee guida dei piani strategici ed operativi ai fini della sottoposizione degli stessi al Consiglio.

Articolo 17

Compete al Presidente di designare i nominativi per le cariche di Consiglieri e Sindaci negli organi sociali delle società ed Enti a i quali la Fondazione partecipa. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

Articolo 18

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con il Segretario Generale può prendere determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.

Articolo 19

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, e ai dipendenti.

Articolo 20

Compete al Presidente di programmare i lavori del Consiglio di Amministrazione fissando i relativi ordini del giorno.

Articolo 21

In caso di assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal componente del Consiglio di Amministrazione che, a norma dell'Articolo 35 (trentacinque), è qualificato anziano.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da altri 7 (sette) membri, dei quali tre designati dal Presidente e quattro dal Presidente della Confcommercio.

Ove i consiglieri designati da Confcommercio non siano stati indicati entro tre mesi dal termine di scadenza del mandato, gli stessi sono nominati dal Presidente della Fondazione.

Articolo 23

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza - scientifica, culturale, manageriale o professionale - nei settori di intervento della Fondazione, nonché nelle discipline economiche, finanziarie e giuridiche.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nell'ambito dei propri membri, un vice-presidente che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato.

Articolo 25

A ciascun componente del Consiglio, ivi compreso il Presidente, compete, sentito il parere del Collegio dei Revisori, un'indennità di carica, determinata dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'impegno richiesto e delle responsabilità che assume.

Articolo 26

I consiglieri di amministrazione, salvo quanto diversamente previsto per il Presidente, restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

Articolo 28

Sono di esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la modifica dello statuto, nei limiti consentiti dalla legge e al solo fine di adeguare lo stesso alla migliore realizzazione delle finalità della Fondazione;
- la determinazione degli indirizzi generali della politica gestionale della Fondazione e l'organizzazione della stessa;
- la nomina del Vice-Presidente;
- la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- la partecipazione alla costituzione di società ed enti, nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, nonché le operazioni di leasing immobiliari;
- la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione;
- l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
- la definizione delle linee programmatiche di intervento nei settori di cui agli articoli 4 (quattro) - 5 (cinque) e dei criteri di erogazione dei fondi;
- la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissione tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelte fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali compensi per i suoi componenti.

Possono essere chiamati a far parte delle Commissione tecniche e scientifiche anche i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può istituire nel proprio seno Comitati ristretti con poteri consultivi e/o deliberativi, anche a carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e la modalità di funzionamento. Il Collegio dei Revisori è invitato ad assistere alle riunioni dei Comitati ristretti dotati di poteri deliberativi.

Nel caso di Comitati di cui al comma precedente, dotati di poteri deliberativi, per la validità delle decisioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti ciascun Comitato.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza prefissata dal Consiglio stesso e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno tre componenti ovvero il Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32

Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere inviati a mezzo fax, mail o con qualsiasi altra forma, purché risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata in qualsiasi forma senza il rispetto del suddetto termine.

Articolo 33

Per la validità della deliberazione la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese, con voto palese, a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di cinque dei componenti in carica.

Articolo 34

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal

Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere anziano, intendendosi per anziano colui che tra i restanti consiglieri da parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Articolo 35

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, e sono firmati dallo stesso e da chi ha presieduto.

Articolo 36

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza oggettivi motivi di impedimento, decade dall'ufficio e sarà sostituito su indicazione dello stesso organo che lo aveva indicato.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato per il mandato successivo.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 37

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina un Collegio dei Revisori. Si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, al medesimo Organo di controllo.

Articolo 38

Il Collegio è composto da tre revisori, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e sono nominati: il Presidente dal Presidente della Fondazione e gli altri dalla Confcommercio.

Articolo 39

L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica e posso essere riconfermati.

Articolo 40

Il Revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio, o non assiste a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato ristretto, decade dall'ufficio. Il Revisore decaduto sarà sostituito dallo stesso organo che lo ha designato.

Articolo 41

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritte in apposite registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

TITOLO VII

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 42

Il Segretario generale resta in carica tre anni dal momento della nomina e può essere riconfermato.

Articolo 43

Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive, e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni di competenza ed esegue le deliberazioni stesse.

Articolo 44

Il Segretario generale ha i poteri di rappresentanza necessari per l'esecuzione di tali delibere e firma la corrispondenza ordinaria. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio e per tali atti ha la relativa rappresentanza.

Articolo 45

Su proposta del Segretario generale, il Consiglio può delegare proprie funzioni a dipendenti anche in via continuativa.

TITOLO VIII

CONTABILITA' E BILANCIO

Articolo 46

L'esercizio ha inizio il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'esercizio in corso alla data di modifica del presente statuto (31 marzo 2022) ha durata ultrannuale, a decorrere dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022.

Articolo 47

Entro il mese di **novembre** di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 48

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio approva il bilancio consuntivo con il conto economico.

A tal fine il Segretario generale predispone un rendiconto entro i trenta giorni che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio che approva il bilancio per il quale l'Organo di controllo redige una relazione che dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 49

Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara rappresentanza del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento delle attività istituzionali, della gestione, e la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

TITOLO IX

SCIoglimento

Articolo 50

E' causa di scioglimento della Fondazione l'impossibilità di conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.

Articolo 51

In caso di scioglimento della Fondazione, la relativa procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II e relative norme di attuazione del codice civile.

Articolo 52

La delibera del consiglio di Amministrazione che determina lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Articolo 53

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1° Titolo II del Codice Civile, e dal D.Lgs. n. 117/2017.